

2013	Dipartimento per la pianificazione strategica	Area 116	Seff. 3
------	---	-------------	------------

D.A. n. 01164/13

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento per la pianificazione strategica  
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante "approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante "istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 "norma in tema di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 "disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

VISTO, in particolare, l'art. 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui il collegio sindacale delle Aziende USL ed Ospedaliere dura in carica tre anni ed i cui componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ovvero tra i funzionari del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali

**VISTO** altresì il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, ai sensi del quale al collegio sindacale delle Aziende Ospedaliere Universitarie si applicano le disposizioni dell'art. 3 ter del decreto legislativo n. 502/1992;

**CONSIDERATO** che il Collegio sindacale delle Aziende Ospedaliere Universitarie, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, è composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità, uno dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dall'Università interessata;

**VISTO** il D.A. n. 646/10 del 4 marzo 2010 e s.m.i. con il quale è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Messina che ha recepito integralmente la superiore disposizione legislativa statale;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011 n.123 recante "riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009 n.196";

**VISTO**, in particolare, l'art. 19 del succitato decreto legislativo, il cui comma 1 stabilisce che i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte dell'amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;

**VISTO**, altresì, il comma 2 della medesima disposizione legislativa secondo cui, "qualora entro quarantacinque giorni, non si provveda alla costituzione dei collegi, ai sensi del comma 1, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominando propri funzionari. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo Collegio";

**VISTE** la nota n. 7864 del 28 gennaio 2013 e le note nn. 8103, 8149 e 8143 tutte del 29 gennaio 2013, con le quali, approssimandosi la scadenza del termine di durata dei Collegi sindacali, sono state chieste rispettivamente ai Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Rettore dell'Università degli Studi di Palermo di designare il proprio rappresentante in seno a ciascuno organo;

**VISTA** la l.r. 28 marzo 1995 n. 22 e s.m.i., che ha recepito, con le modifiche e le integrazioni ivi previste, le disposizioni del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modifiche dalla legge n. 444/1994, applicabile agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione o, comunque, sottoposti a tutela, controllo o vigilanza della stessa, il cui art. 2 stabilisce che gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata previsto per ciascuno di essi ed entro tale termine sono ricostituiti e che, ai sensi del successivo art. 3, gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine sopra indicato sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del medesimo termine;

**Art. 2**

Sarà onere dell'A.O.U., sulla quale gravano le indennità spettanti ai componenti del Collegio straordinario, verificare in capo ai soggetti individuati il mantenimento dei requisiti per la nomina e l'eventuale sopravvenuta sussistenza di cause di incompatibilità.

**Art.3**

Il Collegio straordinario, ai sensi della succitata normativa, cesserà dalle proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo Collegio.

**Art. 4**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito dell'Assessorato regionale per la Salute

11 GIU. 2013



L'ASSESSORE

Dott.ssa Lucia Borsellino

Il Dirigente Generale

Dott. Salvatore Sammartano

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Sgroi